

14 gennaio 2015

Niente IRAP per l'ingegnere

Sentenza della CTR di Potenza

Ha diritto al rimborso di quanto versato a titolo di IRAP l'ingegnere che svolge la propria attività utilizzando una struttura elementare e senza l'ausilio di dipendenti. È quanto emerge dalla **sentenza n. 299/02/14 della Commissione Tributaria Regionale di Potenza**.

La controversia è scaturita dal **silenzio-rifiuto** dell'Ufficio su un'istanza di rimborso IRAP presentata da un ingegnere con riguardo agli anni dal 2006 al 2009. Il professionista ha sostenuto la mancanza del requisito essenziale dell'autonoma organizzazione in quanto l'unica struttura di cui si avvaleva era quella costituita dai beni strumentali indispensabili per espletamento della propria attività, senza ausilio di dipendenti e collaboratori non occasionali, come emergente dai quadri RE delle dichiarazioni dei redditi per gli anni di imposta 2006, 2007, 2008 e 2009.

Il rimborso è stato accordato dalla Provinciale alla stregua del concetto di autonoma organizzazione tracciato dalla giurisprudenza dei giudici superiori, avendo riguardo all'ammontare dei beni strumentali posseduti dal soggetto d'imposta, ai fini della determinazione dell'esistenza di una struttura organizzativa significativa, in relazione all'apporto predominante del titolare dell'attività esercitata; la CTP ha dunque escluso la sussistenza delle "*caratteristiche dell'autonoma organizzazione produttiva di ulteriore ricchezza che soltanto legittimano la imposizione tributaria*", perché, secondo la Cassazione, l'assoggettabilità all'imposta deve essere esclusa in tutti quei casi in cui sia ravvisabile **una struttura organizzativa elementare** e un'attività professionale che abbia ragion d'essere **solo per l'esclusivo apporto del titolare**, come nella specie.

Ebbene, con la sentenza in argomento la CTR potentina ha sposato le conclusioni del collegio di primo grado, respingendo pertanto l'appello prodotto dall'Ufficio.

Stando all'insegnamento della Suprema Corte, il giudice di merito deve verificare se il contribuente si sia avvalso, nell'esercizio dell'attività di lavoro autonomo, di una struttura organizzata in un complesso di fattori che per numero, importanza e valore economico siano **suscettibili di creare un valore aggiunto** rispetto alla mera attività intellettuale supportata dagli strumenti indispensabili e di corredo al suo know-how (Cass. n. 21116 del 2012).

Se ne deduce che **non sono assoggettabili all'imposta** le attività professionali il cui risultato economico trovi ragione esclusivamente nell'autorganizzazione del professionista o, comunque, nel caso in cui l'organizzazione da lui predisposta abbia incidenza marginale e non richieda necessità di coordinamento (mobili d'ufficio, attrezzature tecniche e informatiche, computer, fax, notebook, fotocopiatore, telefoni anche cellulari, autovettura ecc.).

Di conseguenza, in un caso come quello in esame, in cui non è segnalata la presenza di dipendenti o l'impiego di beni strumentali oltre quelli indispensabili per l'esercizio della professione e di normale corredo alla stessa, è lecito ricavare un quadro che induca a ritenere l'assenza di autonoma organizzazione produttiva tassabile ai fini IRAP.

Nel caso specifico, il contribuente ha corrisposto compensi a terzi (non dipendenti), che sono variati di anno in anno, e affrontato spese per quote di ammortamento e/o beni strumentali per importi che, in rapporto al reddito complessivo conseguito nelle annualità oggetto della domanda di rimborso, la CTR non ha considerato di tale rilevanza da divenire indici significativi del requisito dell'autonoma organizzazione.

Di qui la declaratoria del diritto, in capo all'appellante, al rimborso delle somme versate a titolo di IRAP per gli anni considerati. Spese compensate.